

Liti pendenti: le istruzioni per la definizione

di Cinzia Bondi

La manovra correttiva (articolo 39, comma 12, Dl 98/2011) ha riproposto la definizione agevolata dei contenziosi tributari (fino ad € 20.000) pendenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario, per accelerarne la conclusione.

La chiusura delle liti pendenti alla data del 1° maggio 2011 rientra, infatti, nel più generale progetto di deflazionare il contenzioso tributario, approvato nella introduzione degli istituti del reclamo obbligatorio e della mediazione (art. 39 c. 9 D.L. n. 98/2011), per offrire un'analoga opportunità a quei contribuenti che non potranno beneficiare dei nuovi istituti che riguardano, invece, gli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Ormai manca soltanto la data dalla quale sarà disponibile il modello di domanda (e, quindi, quella dalla quale sarà possibile procedere all'invio) per la *definizione delle liti fiscali pendenti* prevista dalla manovra di luglio: tutte le disposizioni applicative del comma 12 dell'articolo 39 del D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011) sono pronte.

Non si tratta, comunque, di una dimenticanza. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate¹, che il 13 settembre scorso ha approvato il modello di presentazione della domanda di definizione e ne ha stabilito le modalità di presentazione e di versamento in attuazione della lettera f della norma citata, sul punto specifica che saranno rese note² con successive comunicazioni.

Vediamo adesso, come districarsi tra adempimenti e scadenze.

I criteri sono quelli del vecchio condono di cui all'art. 16 della L. 289/2002, espressamente richiamato dall'art. 39 del D.L. 98/2011, ma con alcune specificazioni e differenze: prima tra tutte il limite del valore della lite definibile prima non previsto.

L'istituto, considerato anticipatorio del nuovo "*reclamo preventivo*" anch'esso riguardante le liti di valore fino ad € 20.000, si riferisce ai contenziosi pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario -in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio - in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

¹ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. 2011/119854 del 13 settembre 2011.

² Prov. 2011/119854, pag 2, paragrafo 3, punto 3 e pag. 3, paragrafo 4, punto 4.2

www.commercialistatelematico.com

Per chiudere la propria lite col fisco, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, deve:

- Presentare domanda;
- Versare le somme dovute che sono determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La domanda

La domanda di definizione può essere presentata solo in via telematica e deve essere unica per ciascuna lite fiscale autonoma.

Può essere trasmessa tramite i soggetti abilitati ed, in alternativa, rivolgendosi a qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate tramite consegna della domanda, debitamente compilata e sottoscritta, in tempo utile per il conseguente invio telematico.

Resta inteso che l'ufficio competente è la Direzione regionale o Provinciale dell'Agenzia delle entrate che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione.

L'art. 39, c. 12, lett. b fissa, per la presentazione, il termine del 31 marzo 2012 che, cadendo di sabato, può considerarsi rimandato al 2 aprile 2012 – data chiaramente indicata dall'Agenzia delle entrate nel relativo comunicato stampa.

Può essere interessante notare che né il citato provvedimento del Direttore, né le relative istruzioni riportano la data di presentazione della domanda di definizione limitandosi a rinviare alla norma di riferimento.

Le liti per le quali può essere chiesta la chiusura secondo le modalità in rassegna, sono sospese fino al 31 giugno 2012 e, sempre fino a tale data, sono sospesi, anche i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Se, tuttavia, la data dell'udienza viene fissata, il contribuente dovrà richiedere di sua iniziativa il rinvio della trattazione della controversia.

Una volta prodotta l'istanza di definizione, le medesime liti – indicate in un elenco che gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali, alle corti di appello ed alla Corte di cassazione entro il 15 luglio 2012 - sono sospese fino al successivo 30 settembre.

Entro tale data deve essere anche depositata la comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto ovvero comunicato, e notificato, l'eventuale diniego della definizione che l'interessato entro sessanta giorni può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite come specificato dall'art. 16 . 289/2002.

Il versamento

Anche i versamenti come le domande devono riferirsi a singole liti fiscali definibili. Il modello da utilizzare – avverte il provvedimento - è il Mod. “*F24 versamenti con elementi identificativi*“, a prescindere dal tipo di tributo cui si riferisce la lite, da compilarsi secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 82/E del 5 agosto 2011 che sintetizziamo nella tabella che segue.

MODELLO "F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI"	
CAMPO	DATO
Codice tributo	8082
Codice ufficio	Codice della Direzione regionale o Direzione provinciale competente
Tipo	"R"
Elementi identificativi	DLF (definizione liti fiscali)
Anno di riferimento	Anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato
Codice fiscale	C.F. del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio
VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE HA PROPOSTO L'ATTO INTRODUTTIVO	
Codice fiscale	C.F. del soggetto che ha effettuato il versamento
C.F. del coobbligato, erede, etc.	C.F. del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio

Le somme dovute devono essere versate entro il 30 novembre 2011, scadenza – questa volta - indicata nel provvedimento ma non nelle istruzioni citate che rinviano anch'esse all'art. 39 del D.L. 98/2011.

Non è ammessa la compensazione e, contrariamente a quanto previsto dal richiamato art. 16, L. 289/2002 che per la precedente sanatoria lo prevedeva, la possibilità di rateazione.

La definizione si perfeziona con il pagamento e la presentazione della domanda, nei termini, o - necessariamente - con la sola proposizione dell'istanza qualora non sia dovuto alcun importo.

www.commercialistatelematico.com

In caso di errore scusabile del contribuente nel calcolo delle somme dovute, l'amministrazione finanziaria comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione che sarà possibile con il pagamento degli importi non versati maggiorati degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione suddetta.

E' importante ricordare che dalle somme dovute si scomputano, ai sensi dell'art. 16, c. 5, L. 289/ 2002, quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Tali somme devono essere indicate nella sezione "*dati della lite fiscale pendente*" nella casella "*importo versato in pendenza di giudizio*".

Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.

Salve le specificazioni inserite dall'art. 39 appena accennate, la disciplina dell'istituto è ricalcata sul vecchio condono: il rinvio della norma di riferimento è, infatti, all'art. 16 della L. 289/2002 che fissa, tra l'altro, importo delle somme dovute nei seguenti termini:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 €: 150 €;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 €:
 - il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria;
 - il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
 - il 30 % del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia.

L'articolo spiega, inoltre, le parole chiave della definizione agevolata precisandone il contenuto: "**lite fiscale**, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto d'imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato"; "**lite pendente**": si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1 maggio 2011³ non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; "**lite autonoma**", quella relativa a ciascuno degli atti impositivi indicati nella stessa, e di "**valore della lite**" da assumere a base del

³ Data alla quale riferire la "pendenza" con riferimento all'art. 39 D.L. 98/2011.

calcolo per la definizione: *“l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento, in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati”*.

Nel comunicato stampa del 13 settembre 2011 l'Agenzia delle entrate ha specificato che *“le liti escluse dalla sanatoria sono quelle relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli. Sono escluse anche le liti sull'omesso versamento dei tributi e quelle collegate ai precedenti condoni”*.

L'estinzione del giudizio sarà dichiarata ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992 solo dopo il deposito (alla segreteria della commissione tributaria o alla cancelleria degli uffici giudiziari) da parte dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di regolarità della domanda e del pagamento.

1 ottobre 2011
Cinzia Bondì